



COMUNE DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - AUMENTO ALIQUOTA

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHINEA Renato - Sindaco	Sì
2. SAPPÀ DR. Luigi - Consigliere	Sì
3. CANAVESE Franco - Consigliere	Giust.
4. FERRARIS Silvano - Assessore	Sì
5. SCIANDRA Fausto - Consigliere	Sì
6. CAMELIA Pierandrea - Consigliere	Sì
7. FAZIO Maria Gabriella - Assessore	Sì
8. CAMPERO Roberto - Consigliere	Sì
9. RANDONE Valerio - Assessore	Sì
10. CANOVA Daniele - Consigliere	Giust.
11. DANI Cristian - Consigliere	Sì
12. AFFERNI Stefania Maria - Consigliere	Sì
13. ANFOSSO Valeria - Consigliere	Sì
14. BOLOGNA Bruno - Consigliere	Sì
15. ABBIATE Emiliano - Consigliere	Giust.
16. DANI Pierpaolo - Consigliere	Sì
17. ODASSO Pier Giovanni - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 3

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessore non facenti parte del Consiglio Sommariva Massimo.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CHINEA Renato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, con decorrenza 1999 e s.m.i.;

Visti l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito con Legge 148 del 14 settembre 2011, che recita :”la sospensione di cui all'art 1 , comma 7, del D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito , con modificazioni, dalla legge 24/7/2008 n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13/12/2010 n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale sull'imposta delle persone fisiche di cui al D.Lgs 360/1998. E' abrogato l'art. 5 del DF.Lgs 14/3/2011 n. 23...”;

Visto sempre l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, modificato con la legge 148/2011 che aggiunge:”per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale sull'irpef non è dovuta e , nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Visto che con proprio provvedimento n. 5 del 2 marzo 2007 è stato approvato apposito Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Preso atto che ai sensi dell'art 3 del suddetto Regolamento l'aliquota viene determinata annualmente con delibera del Consiglio Comunale;

Visto che l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 8 comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 103 il quale ha ulteriormente prorogato l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati al 30 novembre 2013;

Atteso che ai sensi delle disposizioni di Legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Rilevata la necessità , già esplicitata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 3 ottobre 2013, al fine di poter disporre dei mezzi finanziari in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, anche a seguito delle ulteriori riduzioni dei trasferimenti dello Stato, di un aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da 0,40 punti percentuali a 0,80 punti percentuali;

Rilevato, in base all'art. 3 del regolamento per l'addizionale comunale Irpef di individuare e confermare anche per il 2013, quale soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale, i redditi complessivi fino a € 15.000,00;

Ritenuto di prevedere per coloro che non superano la soglia dei 10.00,00 Isee, un rimborso dell'addizionale comunale sull'irpef versata (fino ad un massimo complessivo di € 10.000,00) dietro presentazione del menzionato documento. Le modalità verranno specificate con successivo atto della Giunta Comunale dopo aver recepito le risorse finanziarie nel prossimo assestamento di bilancio.

Visto che ,tenendo conto dell'ultima base imponibile disponibile sul sito del Ministero dell'Economia ammonante ad € 44.178.368, il gettito previsto applicando l'aliquota dello 0,80% con esenzione dei redditi fino ad € 15.000,00 ammonterebbe ad € 278.092,00;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 267/2000

Con voti n. 9 favorevoli, n. 5 contrari (Anfosso Valeria, Bologna Bruno, Sappa Luigi, Dani Pierpaolo, Odasso Pier Giovanni) e n. == astenuti, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di incrementare da 0,40 a 0,80 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2013.
- 2) Di confermare quale soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale irpef i redditi fino ad € 15.000,00
- 3) Di prevedere per coloro che non superano la soglia dei 10.00,00 Isee, un rimborso dell'addizionale comunale sull'irpef versata (fino ad un massimo complessivo di € 10.000,00) dietro presentazione del menzionato documento dando mandato alla Giunta Comunale di stabilire le modalità operative successivamente al recepimento in bilancio delle risorse finanziarie necessarie.
- 4) Di incaricare il Responsabile del servizio finanziario a provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico appositamente individuato.

Con la seguente votazione svoltasi per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	14	
Votanti	n.	14	
Astenuti	n.	==	
Voti favorevoli	n.	9	
Voti contrari	n.	5	(Anfosso Valeria, Bologna Bruno, Sappa Luigi, Dani Pierpaolo, Odasso Pier Giovanni)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : CHINEA Renato

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 1015 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 31/10/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Garessio , lì 31/10/2013

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Garessio , lì _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA24 OTT. 2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio